



Divisione Locale di Milano

UPC CFI n. 342/2025
Ordinanza
depositata il 23.9.2025

RICORRENTE

3V Sigma s.p.a.

RESISTENTI

ACEF s.r.l.

AGA s.r.l. (già ACEF s.p.a.)

ORGANO DECIDENTE

presiding judge e judge rapporteur Pierluigi Perrotti

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

RIASSUNTO DEI FATTI DI CAUSA

In data 26-27.6.2025 AGA e ACEF depositavano una richiesta di tutela delle informazioni riservate ai sensi della rule 262A RoP, con riferimento a una parte dei documenti acquisiti (di seguito indicati come *Documentazione Confidenziale*) all'esito dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove n. 21737/2025, depositato il 19.5.2025 nel procedimento UPC CFI n. 342/2025 - Act. n. 18051/2025.

Le parti resistenti chiedevano: a) di vietare l'accesso a 3V Sigma (inclusi i suoi legali e consulenti) alla versione unredacted della *Documentazione Confidenziale*; b1) in subordine, di vietare a soggetti diversi da n. 2 legali e n. 1 consulente di 3V Sigma l'accesso alla *Documentazione Confidenziale* nella loro versione unredacted; b2) in via di ulteriore subordine, di consentire l'accesso, oltre ai predetti legali e al consulente, a un solo amministratore di 3V Sigma.

A supporto della richiesta, AGA e ACEF evidenziavano che:

- (i) la *Documentazione Confidenziale* era composta in larga parte da documenti tecnici di varia natura ricevuti da MFCI Co. Ltd., produttore del filtro *MFSorb 513*, sotto vincolo contrattuale di riservatezza;
- (ii) la parte rimanente della *Documentazione Confidenziale* conteneva (a) dati tecnici sulla solubilità di prodotti diversi rispetto al *MFSorb 513*, riferiti anche a soggetti produttori / fornitori differenti da MFCI Co. Ltd. ovvero (b) informazioni commerciali e relative alla clientela di ACEF, rimaste espressamente al di fuori dell'ordine di protezione delle prove del 19.5.2025.

AGA e ACEF erano comunque disponibili a consentire l'accesso di 3V Sigma a tutta la rimanente documentazione tecnica relativa al prodotto *MFSorb 513*, pure reperita e raccolta nel corso dell'esecuzione della misura di protezione delle prove.

Con ordinanza preliminare n. 31297/2025 del 30.6.2025 il Tribunale:

- (i) riteneva che non vi fossero le condizioni per interdire l'accesso alla *Documentazione Confidenziale* anche ai representatives del ricorrente, fermo restando che l'accesso era loro consentito, allo stato, al solo fine di prendere posizione sull'istanza presentata dalle resistenti ai sensi della rule 262A RoP;
- (ii) invitava 3V Sigma a depositare osservazioni sull'istanza depositata da ACEF e AGA entro il 10.7.2025;
- (iii) disponeva che tutti i documenti, le informazioni e i mezzi di prova, compresa la relazione del Court Expert, acquisiti in sede di esecuzione dell'ordine di protezione della prova n. 21737/2025, depositato il 19.5.2025, rimanessero segreti e non fossero accessibili a nessuno, né alle parti né al pubblico, fino a diverso ordine del Tribunale;
- (iv) disponeva che tutti i documenti allegati all'istanza depositata da ACEF e AGA in data 26-28.6.2025 fossero accessibili ai representatives di 3V Sigma nel presente procedimento, al solo fine di prendere posizione sul contenuto della richiesta di protezione delle informazioni riservate.

In data 10.7.2025 3V Sigma depositava una memoria difensiva in risposta alla richiesta di confidenzialità delle controparti.

In primo luogo, evidenziava che i representatives non avevano avuto effettivo accesso alla *Documentazione Confidenziale*, così come disposto dal Tribunale.

Prendeva atto della mancanza di contestazioni sulla libera accessibilità a una parte dei documenti raccolti in sede di esecuzione della misura e non si opponeva alla definizione di un confidentiality regime per le informazioni contenute nella *Documentazione Confidenziale*.

Ove fosse stata effettivamente verificata la completa estraneità di alcuni documenti al perimetro attuativo dell'ordine di protezione delle prove, non si opponeva alla richiesta di AGA e ACEF di impedire l'accesso a questi documenti.

Insisteva affinché fosse autorizzato l'accesso alla *Documentazione Confidenziale* ad almeno un rappresentante della parte, nominativamente indicato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ■ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di 3V Sigma.

Con ordinanza preliminare del 14.7.2025, preso atto della mancata possibilità di accesso effettivo dei representatives di 3V Sigma alla *Documentazione Confidenziale*, il Tribunale assegnava ai resistenti termine fino al 21.7.2025 per depositare note difensive contenenti (i) una replica alle osservazioni svolte da 3V Sigma nella memoria del 10.7.2025, e (ii) la versione unredacted della *Documentazione Confidenziale*.

Con memoria del 18.7.2025, AGA e ACEF procedevano al rideposito come richiesto dal Tribunale e ribadivano tutte le proprie difese e richieste.

Con nota di replica del 26.8.2025 3V Sigma a sua volta reiterava i propri argomenti difensivi. Non si opponeva all'adozione di un regime di confidenzialità, a condizione che fosse assicurato un'adeguata tutela del proprio diritto di difesa. Dava infine atto che alcuni dei documenti compresi nella *Documentazione Confidenziale* erano effettivamente estranei al perimetro attuativo dell'ordine di protezione delle prove, con conseguente rinuncia ad accedere al loro contenuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'order n. 21737/2025 (v. punto 9 del dispositivo) il Tribunale ha disposto che *“l'accesso alla relazione scritta del perito e ai suoi allegati sia consentito al ricorrente a partire dal 30.6.2025, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge rapporteur, con l'assistenza di un cancelliere, a meno che la resistente non si avvalga della facoltà di presentare un'istanza di tutela delle informazioni riservate entro il 30.6.2025; nel caso in cui tale istanza di riservatezza sarà effettivamente presentata, il Tribunale deciderà se e quali persone avranno accesso e a quali informazioni”*.

Le resistenti hanno depositato la richiesta *ex rule 262A RoP* in data 26-27.6.2025 e si sono quindi avvalse in modo tempestivo della facoltà indicata.

All'esito dello scambio di memorie scritte, il Tribunale rileva che le parti concordano sui seguenti profili:

- divieto assoluto di accesso da parte di 3V Sigma ai documenti allegati sub doc. nn. 1, 2, 19 e 20, poiché contenenti informazioni commerciali - non contemplate nell'ordine di protezione delle prove - ovvero in quanto riferiti a prodotti diversi dal *MFSorb 513*;
- necessità di adottare un confidentiality regime per le informazioni contenute nei documenti allegati sub doc. nn. da 3 a 18;
- riconoscimento della facoltà di accesso, senza ulteriori restrizioni, a tutti i documenti rimanenti (differenti da quelli numerati da n. 1 a n. 20 nella richiesta dei resistenti), allegati alla relazione dell'esperto, e acquisiti in sede di esecuzione dell'ordine di protezione delle prove.

L'unico tema residuo controverso tra le parti è quindi quello relativo all'individuazione dei soggetti legittimati a far parte del confidentiality club in relazione ai documenti da n. 3 a n. 18, nel rispetto della previsione generale dell'Art. 58 UPCA, secondo il quale il tribunale può limitare a specifiche persone l'accesso alle prove.

Ai sensi della rule 262A.6 RoP *“the number of persons referred to in paragraph 1 shall be no greater than necessary in order to ensure compliance with the right of the parties to the legal proceedings to an effective remedy and to a fair trial, and shall include, at least, one natural person from each party and the respective lawyers or other representatives of those parties to the legal proceedings”*.

La norma processuale in esame recepisce la previsione generale contenuta nell'art. 9, direttiva UE n. 943/2016 e intende realizzare un equo contemperamento tra le esigenze contrapposte di assicurare protezione adeguata alle informazioni riservate e di garantire l'effettività del diritto di difesa.

In questa prospettiva, non si ravvisa alcuna valida ragione per impedire l'accesso ai representatives del ricorrente. Sul punto è sufficiente rilevare che i resistenti non hanno svolto alcuna allegazione a supporto di una limitazione così radicale, peraltro contraria al regime ordinario definito dall'art. 9, direttiva UE n. 943/2016, e dalla rule 262A RoP.

In conformità al più recente orientamento interpretativo (v. UPC CFI n. 181/2024, order 15.7.2025 - LD Düsseldorf, nonché ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Tribunale ritiene che i representatives abbiano la facoltà di condividere le informazioni riservate anche con altri membri del loro team, se e in quanto siano attivamente coinvolti nelle attività difensive strettamente correlate al procedimento. Se i representatives si avvalgono in concreto di tale possibilità, è comunque loro responsabilità garantire che il team mantenga la riservatezza delle informazioni.

Per queste ragioni, l'accesso alle informazioni riservate contenuti nei documenti nn. 3 - 18 è consentito ai representatives e ad altre persone facenti parte del team difensivo, compresi - in particolare - i collaboratori facenti parte dello studio legale Trevisan & Cuonzo, nella misura in cui sono coinvolti nelle attività difensive riferite al presente procedimento e sempre sotto la diretta responsabilità dei representatives.

Con riguardo alla facoltà di accesso al consulente tecnico di parte, il Tribunale innanzitutto osserva che - come chiarito dalla giurisprudenza già citata (v. ancora UPC CFI n. 181/2024, order 15.7.2025 - LD Düsseldorf) - il ruolo del consulente di parte è più limitato rispetto a quello dei representatives poiché gli viene richiesto di fornire un contributo solo sulle questioni tecniche potenzialmente rilevanti. Tale apporto è comunque essenziale per il pieno esercizio del diritto di difesa, poiché consente una interlocuzione qualificata anche sulle tematiche tecniche.

Parte ricorrente chiede che sia autorizzato l'accesso ai suoi consulenti tecnici di parte, senza limiti quantitativi e senza un'indicazione di uno o più nominativi di professionisti incaricati.

- 6) tale obbligo di riservatezza continuerà ad applicarsi anche dopo la conclusione del presente procedimento;
- 7) in caso di violazione del presente provvedimento, il Tribunale potrà irrogare una sanzione pecuniaria per ciascuna violazione, che sarà determinata tenendo conto delle circostanze della singola violazione;
- 8) tenuto conto dell'accordo delle parti, tutte le altre prove e informazioni raccolte nel corso dell'esecuzione dell'ordine di protezione delle prove e diverse da quelle sopra indicate ai punti 1) e 2) sono accessibili alle parti senza restrizioni;
- 9) la presente ordinanza può formare oggetto di una application for review da presentarsi entro 15 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, ai sensi della rule 333 RoP;
- 10) l'accesso effettivo del ricorrente alla relazione scritta del perito e ai documenti indicati ai punti n. 2 e n. 8) sarà attuato in data 21.10.2025, ore 11.30, presso la sede della Sub Registry della Divisione Locale di Milano, sotto la supervisione del judge rapporteur, con l'assistenza di un cancelliere, salvo che sia proposta una application for review ai sensi della rule 333 RoP;
- 11) nell'ipotesi in cui venga presentata una richiesta di review della presente ordinanza ai sensi della rule 333 RoP, ogni ulteriore decisione sarà rimessa al Panel.

Milano, 23 settembre 2025.

Pierluigi Perrotti
presiding judge and judge rapporteur

Pierluigi
Perrotti

Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti
Data: [REDACTED] 14:29:27 +02'00'